

SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI"

TRACCIA N. 12

(Notai Adami A. Adami F. e Perrino)

Da consegnare entro le ore 10 del 20 gennaio 2017

Discussione 26 gennaio 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Tizio e Caia, coniugi in regime di separazione dei beni, sono gli unici soci della società semplice "La Luna Società Semplice" con sede in Torino e con un capitale di Euro 1.200,00, suddiviso in due quote uguali di Euro 600,00 ciascuna. La società ha per oggetto l'attività di gestione e amministrazione di immobili ed è proprietaria di due appartamenti in Bardonecchia e tre negozi in Rivoli.

In data 20 gennaio 2014 è deceduto in Torino il Signor Tizio, senza testamento, lasciando a succedergli in forza di legge la moglie Caia ed i due figli Romolo, di anni 20, e Remo, minore di età.

I patti sociali della società prevedono che, in caso di morte di un socio, la sua quota si consoliderà automaticamente nei soci superstiti, che dovranno liquidare gli eredi del socio defunto secondo le norme dell'articolo 2289 del Codice Civile.

La signora Caia intende far entrare in società il figlio maggiorenne Romolo, senza che questo debba sopportare alcun esborso economico; la stessa intende inoltre costituire un diritto di usufrutto su parte della sua quota, per Euro 400,00, a favore del nuovo compagno Marcello, noto panettiere di Rivoli.

La signora Caia, inoltre, desidererebbe trasformare la società in società in nome collettivo, integrando l'oggetto sociale con la previsione dell'esercizio dell'attività di panettiere. Il figlio Romolo, infatti, dopo aver ultimato le scuole superiori, non si è iscritto all'università, ma ha deciso di seguire un corso di arti bianche e di dedicarsi alla panificazione, insieme a Marcello.

Caia vorrebbe attribuire l'intera amministrazione della società a Marcello, per la sua competenza in materia.

Caia vorrebbe stabilire la chiusura dell'esercizio al 31 gennaio di ogni anno per non dover chiudere il bilancio durante il periodo natalizio, nel quale l'attività è a pieno regime, nonché conseguentemente far decorrere gli effetti della trasformazione da tale data.

I soci, infine, vorrebbero prevedere la possibilità di trasferire liberamente le quote sociali, senza necessità del consenso unanime, solo nel caso in cui, però, il trasferimento avvenga a favore del coniuge o di parenti in linea retta entro il terzo grado.

Il candidato, assunto le vesti del Notaio Romolo Romani di Roma, rediga l'atto richiesto e tratti in parte teorica degli istituti attinenti al caso in oggetto ed in particolare delle società semplici immobiliari, della comunione di godimento, della modifica dei patti sociali, del trasferimento e della costituzione di pegno ed usufrutto su quota di società di persone.